

Comune di Trecenta (Ro)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TARES)**

Approvato con deliberazione C.C. n 36 del 26.11.2013

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 – Oggetto del regolamento | 3 |
| Art. 2- Soggetto attivo | 3 |
| Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo | 3 |
| Art. 4 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria | 3 |
| Art. 5 – Esclusioni dal tributo | 4 |
| Art. 6 -Esclusioni dall'obbligo del conferimento | 5 |
| Art. 7 Locali ed aree oggetto del tributo | 5 |
| Art. 8 – Obbligazione tributaria | 7 |
| Art. 9 – Riduzioni del tributo | 7 |
| Art.10-Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali | 8 |
| Art.11- Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani | 9 |
| Art. 12– Esenzioni | 9 |
| Art. 13 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni | 10 |
| Art. 14 – Categorie di utenza | 10 |
| Art. 15 - Numero di occupanti per utenze domestiche | 11 |
| Art.16 – Scuole Statali | 12 |
| Art. 17 - Tariffe del tributo e Costo di gestione | 12 |
| Art. 18 – Riscossione | 13 |
| Art. 19 – Dichiarazione | 14 |
| Art. 20 – Tributo giornaliero | 14 |
| Art. 21 – Utenze non stabilmente attive | 15 |
| Art. 22 – Tributo sui servizi indivisibili | 15 |
| Art. 23- Tributo provinciale | 15 |
| Art .24 – Funzionario Responsabile | 16 |
| Art. 25 – Rimborsi e compensazione | 16 |
| Art. 26 – Attività di controllo e sanzioni | 16 |
| Art. 27 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento | 17 |
| Art. 28 – Riscossione coattiva | 17 |
| Art.-29-Contenzioso | 17 |
| Art. 30- Clausola di adeguamento | 18 |
| Art. 31- Disposizioni transitorie | 18 |
| Art. 32- Rinvio ad altre disposizioni | 18 |
| Art. 33 - Entrata in vigore del regolamento | 18 |

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni- T.a.r.e.s, in attuazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con la legge n. 214/2011, del D.L n. 102 del 31.08.2013 , convertito con modifiche dalla Legge n. 28.10.2013, n. 124, e D.Lgs. 15.11.1993 n.507 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2- Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARES è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualunque uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati .

2. Costituiscono oggetto per l'applicazione della TARES tutti i locali o aree coperte, comunque denominati, anche se di uso comune, esistente in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio.

3. Sono oggetto di TARES anche le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali a titolo esemplificativo, campeggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.

4. La TARES è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

5. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. A questa fattispecie appartengono anche le abitazioni i cui componenti siano ricoverati in case di riposo

Art. 4 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

c) per le parti comuni condominiali di cui all'art 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art.5 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) limitatamente alle utenze domestiche, balconi, verande, terrazze e posti auto scoperti, pensiline e porticati purché non chiusi con strutture fisse su più di 2 lati, cortili giardini e parchi;
- e) le aree scoperte, ad eccezione delle superfici operative, pertinenziali o accessori a locali tassabili delle utenze non domestiche quali ad esempio:
 1. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 2. aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli
 3. aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
 4. aree verdi.
- f) parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti pubblici o gratuiti;
- g) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatori, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;

- h) unità immobiliari, adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici di rete.
- i) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- j) unità immobiliari a destinazione abitativa di cui si dimostri l'esistenza di condizioni obiettive di "non utilizzabilità" del bene e non di semplice mancato uso di fatto. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono rispondere ai criteri fissati al comma 5 del precedente art. 3;
- k) unità immobiliari a destinazione diversa da quella abitativa che risultino continuativamente inutilizzate. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi, e fatto comunque salvo il potere di verifica del Comune.
- l) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- m) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
- n) le aree scoperte e le serre adibite all'esercizio dell'impresa agricola e/o vivaistica. Sono invece assoggettabili a tariffa i locali o serre destinate alla vendita od esposizione, ad abitazione, ad uffici e ai relativi servizi.
- o) Le aree e superfici scoperte ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti tossico nocivi, pericolosi o non pericolosi ma non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi, a altri luoghi di passaggio e utilizzo comune tra i condomini.

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi e alle sanzioni.

Art. 6 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applica il comma 2 dell'articolo 5

Art. 7 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la

- loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile ed i posti macchina coperti, occupati in via esclusiva;
 - c) tutte indistintamente le parti comuni di multiproprietà o di centri commerciali integrati;
 - d) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - e) tutte le superfici operative scoperte o coperte anche se non chiuse, destinate in modo autonomo e non occasionale a magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione o comunque all'esercizio di una qualsiasi altra attività economica;
 - f) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti fino a cinque metri fronte pompe di erogazione, detraendo la superficie destinata ad impianto lavaggio automezzi ed eventuali ponti di elevazione;
 - g) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi, quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - h) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati al precedente art. 3 o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e/o assimilati.
 - i) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, di cui al precedente articolo 5, comma 4;
 - j) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari per quanto non disposto da altri regolamenti comunali in materia;

2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

4. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

6. Per l'anno 2013, i fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate

o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione pecuniaria al pagamento della TARES decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione da parte del contribuente e termina dal giorno in cui è cessata l'occupazione o conduzione, da dichiarare con i modi ed i tempi di cui al successivo art. 19.
2. In assenza della comunicazione di cessazione l'obbligazione del contribuente può cessare solamente nel momento in cui la cessazione è rilevata d'ufficio dal Comune o nel caso in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione del contribuente subentrato.
3. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che compongono la TARES (modificazione della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, etc.) decorrono dalla data in cui si verifica l'evento stesso.
4. Qualora la comunicazione della variazione sia intervenuta oltre il 90° giorno dal verificarsi dell'evento ed origini un aumento del tributo da corrispondere, l'effetto della variazione decorre comunque dalla data in cui si è verificato l'evento e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento per tardiva denuncia.
5. In nessun caso, qualora la denuncia di cessazione o di variazione sia presentata oltre i termini di cui all'art. 19 del presente regolamento, il contribuente può opporre al Comune la mancata rilevazione d'ufficio dell'intervenuta variazione anche se comunicata all'Ufficio Anagrafe o ad altro Ufficio del Comune. Per le sole variazioni del nucleo familiare il Comune procederà d'ufficio sulla base delle registrazioni dell'Ufficio anagrafe.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art.9 – Riduzioni del tributo

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni e riduzioni specificate nei commi successivi, per il cui godimento l'utente deve dare comunicazione presentando i moduli

appositamente predisposti presso il Comune, che rilascerà ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax o posta elettronica, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. Salvo diversa indicazione la richiesta per usufruire delle riduzioni di cui ai commi successivi deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il tributo comunale sui rifiuti, è ridotto del 30% nel caso di abitazioni utilizzate anche in via non continuativa per meno di 183 giorni per anno solare, quali le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e le abitazioni tenute a disposizione di cittadini residenti all'estero. Il diritto alla riduzione decorre dalla data in cui si è verificata la situazione. Il contribuente dovrà presentare immediata denuncia in caso di variazione delle circostanze di cui ai commi precedenti.

5. Il tributo comunale sui rifiuti, è ridotto del 12% nel caso di utenze che attuino il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio) utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del codice civile. Per usufruire di tale riduzione dovrà essere trasmesso entro il 30 novembre dell'anno precedente l'imposizione, debitamente sottoscritto, al Comune il relativo Modulo di Adesione al compostaggio Domestico.

6. Per quanto riguarda la riduzione di cui al comma 4 (compostaggio domestico) la stessa decade qualora il soggetto beneficiario conferisca, anche in modo episodico, la frazione umida o verde al servizio pubblico di raccolta. Qualora il gestore o il Comune con il proprio personale di vigilanza verifichi una tale circostanza, sarà emesso avviso di pagamento per lo sgravio goduto per l'intera annualità.

7. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del 30% nel caso di locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

8. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, come rilevabili dalla visura catastale del bene, possedute, occupate o detenute da chi esercita o pensionati che hanno esercitato l'attività agricola in modo esclusivo e principale, si applica una riduzione del tributo pari al 20 per cento.

9. Le riduzioni di cui ai precedenti commi godute dai contribuenti sono confermate, in via presuntiva per il tributo del successivo esercizio.

10. Ai sensi del comma 19 dell'art 14 della legge n. 214/2012 come modificato dal D.L. 102/2013 convertito con modifiche dalla legge n. 124/2013 si applicano le seguenti riduzioni:

- a) del 30% nucleo familiare, anche composto da una sola unità, che percepisca un reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. fino al valore di due pensioni minime, riferito ai redditi dell'anno precedente quello per cui la richiesta di riduzione viene presentata;
- b) del 20% per le abitazioni occupate da famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66% il cui reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, riferito ai redditi dell'anno precedente quello per cui la richiesta di riduzione viene presentata;

Art. 10 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o

per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) officine meccaniche: riduzione del 60%;
- b) laboratori artigianali: riduzione del 60%;
- c) autocarrozzerie: riduzione del 60%;
- d) tipografie artigiane: riduzione del 40%;
- e) lavanderie: riduzione del 40%;
- f) studi dentistici: riduzione del 30%;
- g) distributori di carburanti riduzione del 30%.

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune, nei termini di cui al successivo art 11, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso, in mancanza copia dei formulari e delle fatture.

Art.11- Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione del 20% del tributo comunale sui rifiuti, al produttore di rifiuti non pericolosi dichiarati assimilati ai rifiuti urbani ai sensi della normativa in vigore, e a condizione che siano delle tipologie espressamente previste nel Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani, che dimostri di averli avviati a recupero, attività definita dall'art. 183 comma 1 lett. t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

2. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione con indicazione dei locali dove si produce il rifiuto avviato al recupero, delle tipologie di rifiuto e del periodo; la dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venire meno della riduzione. Con la richiesta o a consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo dovrà essere presentata :

- a) autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- b) copia del registro di carico e scarico o Mud o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio al recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi
- c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (bolle di accompagnamento e fatture)
- d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione

Art .12- Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dal tributo:

- a) I locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto
- b) I locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali
- c) Le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio- economiche attestate da settore sanità –servizi sociali
- d) I fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art 2135 del codice civile

Art. 13 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.

Art. 14 – Categorie di utenza

1. Ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal comma 4-quater dell'art 5 del D.L. 102/2013 convertito con modifiche dalla Legge n. 124/2013, le utenze sono suddivise fra domestiche e non domestiche, secondo le seguenti categorie:

- UTENZE DOMESTICHE

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata e condotta e sono divise in sei categorie :

- 1) utenze domestiche con nucleo familiare di un componente
- 2) utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti
- 3) utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti
- 4) utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti
- 5) utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti
- 6) utenze domestiche con nucleo familiare di oltre cinque componenti

UTENZE NON DOMESTICHE

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della delle specificità della realtà socio economica del Comune e in considerazione della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee e sono così suddivisi:

- 1) Musei , Biblioteche, Associazioni, Luoghi di culto, sedi di partito, uffici pubblici
- 2) Cinematografi e teatri

- 3) Campeggi, distributori carburanti, banchi di vendita all'aperto, aree scoperte uso privato che non costituiscono pertinenza e/o accessorio di locali assoggettati a tassa
- 4) Esposizioni, autosaloni
- 5) Alberghi con ristorante
- 6) Alberghi senza ristorante
- 7) Agriturismi
- 8) Case di cura e riposo
- 9) Ospedali
- 10) Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori
- 11) Banche ed istituti di credito
- 12) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 13) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 14) Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
- 15) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 16) Attività industriali con capannoni di produzione
- 17) Attività artigianali di produzione di beni specifici
- 18) Depositi e magazzini
- 19) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense e convitti
- 20) Bar, caffè, pasticcerie
- 21) Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 22) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 23) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 24) Discoteche, night club

2. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie sopraindicate viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente articolo, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi e urbani

4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito ecc.) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.

6. La non utilizzazione e la non predisposizione all'uso vanno indicati nella denuncia, salvo accertamento da parte del Comune.

art. 15 - Numero di occupanti per utenze domestiche

1. Il numero di occupanti un'utenza domestica che è preso in considerazione ai fini della determinazione della TARES, è quello degli effettivi occupanti l'alloggio che comunque non può essere inferiore a quello risultante dall'iscrizione anagrafica, salvo i casi di cui ai commi successivi.

2. Il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti alla data di elaborazione del ruolo determinata con apposito atto

del Responsabile del tributo Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

3. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero o nel caso di assenza derivante per motivi di lavoro comprovata dall'assoggettamento della tassa in altro comune. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19.

4. Per le abitazioni utilizzate da non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di tre componenti. Si fa salva l'applicazione delle riduzioni prevista al precedente art.9 nei casi in cui ricorrono le condizioni. Per le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte e/o disposizione dei proprietari o possessori, comunque residenti nel comune di Trecenta il numero degli occupanti viene presunto in una unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

5. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

6. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, ai fini della determinazione della TARES resta associato un numero di componenti in misura di 1 unità ogni 50 mq di superficie utile, con arrotondamento all'unità superiore. È fatta salva la possibilità per l'utente di dimostrare con idonea documentazione l'effettivo numero di occupanti l'alloggio.

7. Per le unità immobiliari destinate a box auto il numero di occupanti è quello dell'utenza domestica cui lo stesso è associato. Se il conduttore è non residente ed il box costituisce l'unica tipologia di locali occupati o detenuti nel Comune, il numero degli occupanti risulta pari a 1.

Art16 –Scuole Statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) .

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 17- Tariffe del tributo e Costo di gestione

1. Ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, integrato ed approvato dal Comune, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

3. Ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal comma 4-quater dell'art 5 del D.L. 102/2013 convertito con modifiche dalla Legge n. 124/2013, per l'anno 2013, il Comune, determina i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati per l'anno 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno e di cui al D.Lgs 507/1993.

4. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

6. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

7. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

8. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 18– Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

2. Il tributo viene liquidato in tre rate con cadenza quadrimestrale, scadenti nei mesi di marzo, giugno e ottobre, con facoltà di versare in unica soluzione entro il mese di giugno comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,

3. Per il solo 2013, in virtù della proroga stabilita con il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

a) 16 ottobre : è liquidato l'acconto pari al 70% del dovuto applicando le tariffe in vigore nel 2012;

b) 16 dicembre : è liquidato il saldo a conguaglio applicando le tariffe approvate per l'anno 2013 e detraendo quanto liquidato in acconto ;

4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

5. Il tributo annuo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro ; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto.

6. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

7. Eventuali importi di conguaglio, sia di anni precedenti che dell'anno in corso, potranno essere riscossi anche in unica soluzione con scadenza fissata nell'avviso di pagamento.

Art. 19 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni, dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

3. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

4. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, debitamente accertata e per un minimo di 30 giorni consecutivi, pari 1/12 di anno.

5. La dichiarazione presentata da uno o più coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Art. 20 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100% o al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

Art. 21 Utenze Non Domestiche Non Stabilmente Attive

1. Per utenze non domestiche non stabilmente attive si intendono coloro che occupano o detengono temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali od aree scoperte private o pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni per anno solare, quale risultante da licenza od autorizzazione dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o in assenza da riscontri del Comune.

2. Possono comunque essere considerate "non stabilmente attive" le attività agrituristiche .

3. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive è istituita una "tariffa giornaliera" per la gestione dei rifiuti, calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione o conduzione risultanti dall'atto autorizzatorio o, se superiori, a quelli di effettiva occupazione e conduzione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale, potendosi applicare una maggiorazione, anche differente per ogni categoria e comunque non superiore al 100% .

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo di spazi ed aree pubbliche è assolto all'atto della Denuncia ai fini Tosap; i dati relativi alle metrature ed alla durata o numero dei giorni di utilizzo verranno desunti dalla denuncia stessa e dalla relativa autorizzazione rilasciata dal Comune.

5. Per le autorizzazioni concesse in via continuativa per l'intero anno solare la presenza è comunque assunta per 52 settimane ed i giorni autorizzati, fatti salvi i casi di revoca e/o subentro definitivo di altro utente per i quali si procederà applicando le disposizioni di cui all'art. 19.

6. Per le autorizzazioni rilasciate per occupazioni temporanee di suolo pubblico e occupazioni dei posti mercato da parte dei precari, per i quali si farà riferimento alle presenze rilevati dalla Polizia Municipale, il tributo sarà calcolato sulla base dei giorni di occupazione e delle effettive presenze.

7. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute in accordo alle previsioni del successivo art. 22 del presente regolamento.

Nel caso di feste e sagre si rimanda al regolamento comunale in materia.

Art. 22 – Tributo sui servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

2. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

3. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui al precedente art.16.

Art. 23- Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 22.

Art. -24 Funzionario Responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 25 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 26 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 15 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di

accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dall'invio dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

8. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. Fino alla notifica dell'avviso di accertamento di cui ai precedenti commi da 4 a 6, il contribuente si può avvalere del ravvedimento operoso a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 472/19.

Art. 27 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento e/o accertamento in base a quanto disposto dal Regolamento delle Entrate comunali.

Art. 28 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00

Art. 29. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 30. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per l'anno 2013 si fa salva l'applicazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni richieste anche oltre i termini stabiliti da questo regolamento e prima dell'emissione del conguaglio finale.

Art 32 Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessioni sull'applicazione del tributo e della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purchè abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.
2. Se non in contrasto con la legge o col presente regolamento, potranno essere applicate le consuetudini locali derivate dalla precedente gestione sui rifiuti urbani.
3. Per quanto concerne la definizione, gestione e classificazione dei rifiuti, nonché l'individuazione di rifiuto assimilabile si rimanda ai contenuti del vigente regolamento per la gestione dei rifiuti.

Art. 33 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.